

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1485

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati REGGIANI, RIZZI, CUOJATI

Presentata il 6 marzo 1980

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1968, n. 249, che delegava all'esecutivo il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, prevedeva all'articolo 16, che, per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, dovevano essere dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. L'articolo 16-*quater* della stessa legge, relativo agli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, prescriveva tra l'altro che, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, fossero adottati per i militari criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 16.

Conseguentemente, con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stata data applicazione all'articolo 16-*quater* della legge delega, stabilendo modifiche alle norme che riguardano lo stato, l'avanzamento ed il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia.

Non in aderenza, peraltro, con quanto previsto dalla legge delega, le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, configurano un grave danno per gli ufficiali il cui stato ricade nell'ambito della legge stessa. Dette norme, infatti, determinano una situazione peggiorativa dalla posizione di stato e del trattamento economico, in confronto allo stato giuridico ed il trattamento economico che detti ufficiali erano certi di avere in base alla consolidata legislazione precedentemente vigente.

L'attuazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che, per taluni aspetti, appare aderente alle esigenze delle Forze armate come, ad esempio, quella di limitare il numero dei colonnelli e dei generali, anziché essere perseguita con un provvedimento legislativo di esodo volontario e con un trattamento economico agevolativo ed incentivante, è stata disposta, invece, con un provvedimento di autorità e con un trattamento economico peggiorativo e gravemente lesivo della dignità e degli in-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

teressi di ufficiali che non hanno alcuna responsabilità per una situazione di esuberanza dei quadri elevati delle Forze armate, non più rispondente alle attuali ridotte esigenze.

E questo in contrasto con la stessa legge di base « sullo stato degli ufficiali » 10 aprile 1954, n. 113, la quale prevede di ripartire il più possibile il danno causato ai singoli per esigenze dell'amministrazione.

Inoltre il provvedimento si discosta sostanzialmente dalla disciplina dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto non prevedendo l'esodo agevolato concesso ai funzionari civili dall'articolo 67, non consente una normale carriera agli ufficiali che avessero scelto, invece, di continuare a prestare servizio.

La situazione descrittiva appare, pertanto, gravemente discriminatoria, soprattutto ove si osservi che, tra i militari, subiscono il maggior danno proprio coloro che hanno raggiunto in giovane età i gradi elevati.

Non si può fare a meno di osservare, inoltre, che proprio nel momento in cui gli ufficiali di complemento hanno di recente avuta la giusta garanzia di una carriera regolarmente assicurata sino al limite di età, nel contempo gli ufficiali provenienti dai corsi regolari vengono privati delle garanzie di carriera che già avevano in base ad un ben vincolante « rapporto di impiego » sancito dalla già citata legge « sullo stato degli ufficiali ».

È quindi indispensabile che, al più presto, venga approvato un provvedimento riparatore per correggere i riflessi negativi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che, volta a raggiungere scopi diversi, porterebbero, qualora attuati nella vigente stesura, a situazioni di fatto che non è esagerato definire inique e controproducenti, nei confronti dei singoli, e illegali e anticostituzionali nei confronti di leggi vigenti.

A tale scopo, infatti, è stata predisposta la presente proposta di legge che tende ad apportare alcuni necessari correttivi della legge 10 dicembre 1973, n. 804,

integrandone talune disposizioni volte a garantire posizioni giuridiche acquisite e sancite da leggi dello Stato nonché a riconoscere agli ufficiali in questione la parità del trattamento sancita dall'articolo 3 della Costituzione.

Ne risulterà che il raggiungimento della posizione di quiescenza avverrà in modo naturale, cioè per effetto del raggiungimento del limite di età previsto dalla legge fondamentale di Stato.

Del resto, la stessa relazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, evidenzia la necessità di norme « per assicurare l'ordinato, graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ».

Per altro, in linea con uno degli scopi essenziali della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quello di ridurre il numero degli ufficiali di grado elevato ed in armonia con la legge delega per la riforma della amministrazione dello Stato, è necessario prevedere anche un incentivo allo scopo di favorire l'esodo a domanda, o il passaggio a domanda in aspettativa con particolare riguardo agli ufficiali relativamente più giovani, entrati a far parte delle Forze armate del primo dopo guerra, i quali non beneficiano di alcun provvedimento legislativo incentivante né dal punto di vista economico né da quello morale della carriera. È da tenere conto in proposito che, qualora gli ufficiali in questione restassero in servizio nella posizione di stato « a disposizione » essi sarebbero ulteriormente valutati per l'avanzamento con possibilità percentuale irrisoria tanto da far apparire la « scelta » come un vero e proprio ricatto morale e, inoltre, sarebbero impiegati in incarichi secondari dovendo dare la priorità agli ufficiali in servizio permanente effettivo.

È da ritenere, pertanto, che parte di essi, qualora incoraggiati, preferirebbero lasciare il servizio permanente per l'aspettativa o addirittura per il trattamento di quiescenza.

In proposito è bene richiamare che la concessione dell'esodo in conformità dalle disposizioni dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, è stata pre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vista per i funzionari civili dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che lo ha esteso a tutti i funzionari direttivi.

L'estensione in qualche forma di tale beneficio o di un beneficio assimilabile anche agli ufficiali cui trattasi e che non godono di alcun altro beneficio è richiesta non solo dal principio della parità sancita dall'articolo 3 della Costituzione, ma anche dalla necessità di offrire agli ufficiali una qualche alternativa, consentendo loro la possibilità di fare una libera scelta secondo i sacri principi della giustizia, della democrazia e del diritto: accettare le nuove condizioni e continuare a prestare servizio oppure non accettarle e lasciare il servizio con qualche beneficio economico e morale.

In particolare, abbiamo voluto non svuotare il contenuto della legge 10 dicembre 1973, n. 804, della quale, anzi, sono stati rispettati rigorosamente i cardini più qualificanti, che sono, inequivocabilmente: il numero massimo di colonnelli e generali in servizio permanente (3.196 unità) e l'individuazione nella posizione di « aspettativa per riduzione di quadri » del più idoneo « vaso di espansione » delle eccedenze rispetto alle mutate esigenze dell'amministrazione. Abbiamo inoltre voluto tener conto dei dettami della Costituzione nonché di altre leggi vigenti dello Stato.

L'articolo 1 propone il nuovo testo dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, offrendo, semplicemente, una possibilità di scelta del proprio avvenire per quegli ufficiali che decidessero di andare spontaneamente in aspettativa (e questo nell'interesse stesso dell'Amministrazione) mentre per quegli ufficiali che invece desiderassero continuare a prestare servizio, il nuovo testo ricalca, sostanzialmente, quanto già previsto dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, limitandosi a chiarire dei legittimi dubbi sulla progressione nella carriera che possono insorgere negli interessati, delineando per ciascuno la progressione minima. Dispone, per altro, che

la permanenza nella posizione di aspettativa per riduzione quadri, deve poter consentire a tutti il raggiungimento dei limiti di età nell'ambito della tutela del « rapporto d'impiego »: si è ritenuto, infatti, inconciliabile con i diritti costituzionali la rescissione unilaterale di un « rapporto d'impiego » quale invece verrebbe a determinarsi con il collocamento in congedo prima dei termini fissati per legge.

L'articolo 2, che propone il nuovo testo dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, invece, dedica le modalità nel primo comma, per il collocamento in aspettativa, e conseguentemente una proporzionale ripartizione dei posti disponibili. In pratica assicura la parità di trattamento ai colonnelli a disposizione, in proporzione alle posizioni da ciascuno raggiunte, sia provenendo dai colonnelli in servizio permanente effettivo sia dai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione: dal rapporto che discende congiuntamente dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sia dal presente disegno è mediamente di sette anni per i primi e di due anni per i secondi.

Siamo certi che la proposta di legge incontrerà la vostra approvazione in quanto trattasi di un atto di assoluta equità che interessa numerosi ufficiali, a tutt'oggi, che hanno ben meritato, tra i quali una buona parte dei giovani che negli anni difficili del dopo guerra ebbero fede nella ricostruzione del Paese ed entrarono nelle Forze armate ove hanno onorevolmente dato tutte le loro energie da trenta anni; domani, la presente legge interesserà tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo, attualmente ancora nei gradi inferiori.

È questo, in definitiva, un atto di giustizia; un atto che è in armonia con le leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dell'avanzamento, della legge delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato e della stessa Costituzione e che, in definitiva, concorrerà a raggiungere gli scopi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, senza per altro danneggiare i singoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4, i tenenti colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 48 della legge 10 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dopo un anno dal collocamento in tale posizione, possono optare tra il trattamento in servizio od il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

Nel primo caso, sono iscritti in quadro, per l'avanzamento a scelta, nell'anno successivo; sono promossi nell'ambito delle promozioni previste dal precedente articolo 4, e restano in tale posizione di "colonnelli a disposizione provvisti di impiego" per la durata minima di due anni.

Nel secondo caso conseguono la promozione a colonnello dal giorno precedente a quello del collocamento in aspettativa per riduzione quadri e restano in aspettativa sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado.

Sono ammessi altresì all'opzione di cui al primo comma, i tenenti colonnelli che, valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento e giudicati idonei, siano raggiunti dai limiti di età nell'anno successivo alla terza valutazione.

I colonnelli promossi per effetto del presente articolo non sono più valutati ».

ART. 2.

L'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze che si dovessero verificare rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3 nei gradi di generale e colonnello sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, a cominciare dai più anziani in ruolo, distintamente per ufficiali provenienti dal servi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zio permanente effettivo e ufficiali provenienti dal servizio permanente a disposizione.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente.

Agli ufficiali di cui al primo e terzo comma del presente articolo compete il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1979, n. 52, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita per l'applicazione del precedente quarto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge fa carico al Ministero del tesoro.

Il Ministero competente è autorizzato, per sopperire a temporanee esigenze di ufficiali negli enti, comandi e reparti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia, a richiamare in servizio, a scelta tra coloro che ne facciano domanda, tanti ufficiali in aspettativa per riduzione quadri, quanti posti risultassero disponibili per giungere alla concorrenza del previsto numero massimo di cui al precedente articolo 3, dopo aver annualmente stabilizzato la situazione dei quadri secondo le norme previste dalla presente legge ».

ART. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.